

Aliquote contributive per l'anno 2014.

Contributo FPLD – Aumenti di aliquota

A partire dal 1° gennaio 2009 sono ritornati in vigore – dopo la sospensione disposta dall'art. 01, c. 1, della legge n. 81/2006 per il triennio 2006-2008 – gli aumenti di aliquota previsti dall'art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 146/1997.

Tali norme, come noto, prevedono il percorso di graduale allineamento dell'aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, attraverso l'aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole tradizionali (con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno) e dello 0,60 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale (con decorrenza 1° luglio di ciascun anno), sino al raggiungimento dell'aliquota prevista per la generalità dei datori di lavoro.

Al riguardo si ricorda che, con il 1° luglio 2011, le imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale hanno raggiunto l'aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista dall'art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995.

Per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori dipendenti, si rammenta che con il 1/1/2002 si è concluso il percorso di allineamento dell'aliquota a carico dei lavoratori a quella prevista per la generalità degli altri settori produttivi, previsto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 146/97, iniziato il 1° gennaio 1998.

Resta quindi solo l'aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, giacché non è ancora stata raggiunta l'aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi.

Esoneri compensativi per destinazione TFR ai fondi pensione

L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

In altre parole se per un lavoratore viene conferito l'intero TFR l'esonero dal contributo predetto è totale; se invece il conferimento del TFR è parziale (nelle limitate ipotesi in cui è consentito) l'esonero dal contributo è direttamente proporzionale.

Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare della predetta misura compensativa.

L'art. 1, comma 766, della citata legge finanziaria, ha inoltre previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi sociali in una

misura crescente di anno in anno fino al 2014¹. Con l'anno in corso dunque la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali.

L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapacienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. Anche in questo caso l'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

L'art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività, essendo stato eliminato dalla norma originaria il riferimento al carattere sperimentale di tale misura agevolativa².

Come noto, il beneficio in commento consiste in uno sgravio di 25 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e in uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore sulle erogazioni:

- previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello;
- incerte nella corresponsione o nell'ammontare;
- correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti dal contratto collettivo come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

La dotazione finanziaria prevista per lo sgravio è pari a 650 milioni di euro annui. I benefici vengono concessi solo entro tale limite (650 milioni di euro annui) secondo modalità stabilite di anno in anno con decreto interministeriale (lavoro ed economia) anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità.³

¹ La misura dello sgravio contributivo è fissata con la seguente progressione annuale dalla tabella A allegata alla legge n. 266/2005:

2008	0,19 punti percentuali;
2009	0,21 punti percentuali;
2010	0,23 punti percentuali;
2011	0,25 punti percentuali;
2012	0,26 punti percentuali;
2013	0,27 punti percentuali;
dal 2014	0,28 punti percentuali

² È stato conseguentemente abrogato l'art. 33, c.14, della legge n. 183/2011 che regolamentava la decontribuzione in oggetto con riferimento all'annualità 2012.

³ Si ricorda che per l'anno 2012 l'accesso agli sgravi in questione è stato disciplinato dal decreto interministeriale 27/12/2012, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 4/4/2013, e le relative istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di sgravio da parte dei datori di lavoro interessati sono state definite con la circolare INPS n. 73 del 3/5/2013 ed i messaggi INPS n. 14855 del 20/09/2013, n. 10127 del 21/6/2013 e n. 9399 del 10/06/2013.

Contribuzione per il finanziamento dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI)

Come noto, la cd. Riforma Fornero (art. 2. della legge n. 92/2012) ha istituito - a decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi da tale data - una nuova forma di ammortizzatore sociale denominata "assicurazione sociale per l'impiego" (ASPI) che sostituisce, a regime, l'indennità di mobilità, l'indennità di disoccupazione non agricola a requisiti normali e ridotti, nonché l'indennità di disoccupazione speciale edile.

E' invece rimasta in vigore la disoccupazione agricola.

Sono ricompresi nell'ambito di applicazione di questa nuova forma di assicurazione sociale tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di società cooperative che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 1, c. 3, legge n. 142/2001, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro non a tempo indeterminato.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione dell'ASPI gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni in materia di disoccupazione agricola.

Contributo ordinario

Il finanziamento dell'ASPI avviene attraverso il contributo già destinato al finanziamento della disoccupazione non agricola ai sensi degli artt. 12, c. 6, e 28, c. 1, della legge n. 160/1975, pari all'1,61 per cento (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). A tale aliquota restano applicabili le riduzioni del costo del lavoro di cui all'art. 120 della legge n. 388/2000, dell'art. 1, c. 361 della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all'art. 8 della legge n. 248/2005.

Pertanto, con riferimento agli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, che – a differenza degli operai agricoli – rientrano nell'ambito di applicazione dell'ASPI, continuerà ad essere dovuta la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Contributo addizionale

La medesima legge di riforma ha inoltre previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, finalizzato a finanziare l'ASPI.

Il contributo non è dovuto per:

- i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti;
- i lavoratori a termine assunti per lo svolgimento delle attività stagionali elencate nel DPR n. 1525/1963, nonché per quelle definite dagli avvisi comuni e

dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31/12/2011 (quest'ultima eccezione opera solo per gli anni 2013 – 2015);

- gli apprendisti;
- i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione di tutti gli importi versati a titolo di contributo addizionale (e non più solo alle ultime sei mensilità). Ed infatti, l'art. 1, c. 135, della legge 28.12.2013 n. 147 (la legge di stabilità per il 2014) ha abrogato - con decorrenza 1.1.2014 e con riferimento alle trasformazioni a tempo indeterminato decorrenti da tale data - la previsione, contenuta nella riforma Fornero, che limitava alle sole ultime 6 mensilità il diritto del datore di lavoro alla restituzione della contribuzione addizionale versata.

La restituzione avverrà solo successivamente al decorso dell'eventuale periodo di prova.

Non è chiaro se la restituzione del contributo addizionale nei nuovi limiti sopradetti (e cioè non solo per le ultime 6 mensilità) spetta anche ai datori di lavoro che, entro sei mesi dalla cessazione di un rapporto di lavoro a termine, assumono lo stesso lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Ed infatti l'art. 1, c. 135 della legge n. 145/2013, parla espressamente di "*trasformazioni di contratto a tempo indeterminato*", ma va ad incidere su una norma (art. 2, c. 30, legge n. 92/2012 – Riforma Fornero) che riguarda anche la riassunzione a tempo indeterminato di un lavoratore a termine.

Resta fermo in ogni caso, che nell'ipotesi di riassunzione la contribuzione da restituire sarà ridotta di un numero di mensilità pari all'intervallo tra i due rapporti.

Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento

La Riforma Fornero ha introdotto anche un disincentivo di carattere economico al licenziamento dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato, rappresentato da una contribuzione aggiuntiva commisurata al trattamento mensile dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego-ASPI.

Le norme in commento prevedono infatti che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpl, il datore di lavoro è tenuto a versare una somma pari al 41 per cento del massimale mensile dell'ASpl per ogni anno di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni (compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione della contribuzione aggiuntiva dovuta per i rapporti a termine).

Il contributo aggiuntivo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

Una norma transitoria prevede l'esclusione dall'obbligo di corrispondere il contributo aggiuntivo nel periodo 2013-2015 in alcuni particolari casi, come i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto o le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato nel settore edile.

Esclusione operai agricoli

L'assicurazione sociale per l'impiego, così come le disposizioni in materia di contratto a termine, non si applicano agli operai agricoli in virtù delle espresse esclusioni contenute nell'art. 2, c. 3, della legge n. 92/2012 e nell'art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 368/2001.

Pertanto, nessuna innovazione di quelle sopra rappresentate, compresa l'addizionale dell'1,4 per cento per i rapporti di lavoro a termine, è a nostro avviso applicabile agli operai agricoli.

Le novità in materia di ASPI e relativa contribuzione sono invece applicabili agli impiegati, quadri e dirigenti dell'agricoltura, nonché ai dipendenti delle Associazioni di categoria (Unioni, Federazioni e Confederazione) e degli enti e società collegate.

Contribuzione per la formazione continua (disoccupazione)

I commi da 62 a 64 dell'art. 1 della legge n. 247/2007 (attuazione del Protocollo sul *Welfare*) hanno introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30 per cento di cui alla legge n. 845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua.

L'introduzione di tale contribuzione a partire dal 1° gennaio 2008 non ha determinato tuttavia alcun aumento della pressione contributiva a carico dei datori di lavoro agricolo, giacché è stata corrispondentemente ridotta di 0,30 punti percentuali l'aliquota per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

A seguito di tale modifica, anche i datori di lavoro agricolo che occupano operai possono aderire al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

In caso di adesione, il contributo dello 0,30 per cento sarà trasferito dall'INPS a FOR.AGRI e l'azienda interessata potrà accedere ai finanziamenti dei piani formativi nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti del fondo.

È appena il caso di precisare che le aziende che non aderiscono al fondo pagheranno comunque il contributo dello 0,30% – che l'INPS destinerà alla solidarietà generale – senza poter accedere ai benefici derivanti dall'iscrizione al fondo.

Si sottolinea altresì che l'iscrizione al Fondo ha effetto non più dall'anno successivo bensì dal periodo di paga nel quale la stessa viene effettuata.

Si ricorda inoltre che, con circolare n. 40 del 22/2/2011, l'INPS ha chiarito che sulla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (contributo dello 0,30 per cento) non trovano applicazione le agevolazioni per zone montane e svantaggiate.

Riduzione contribuzione INAIL

Come noto, l'art. 1, comma 128, della legge di stabilità per il 2014 (legge 28 dicembre 2013, n. 147) ha previsto la riduzione della contribuzione antinfortunistica per 1 miliardo di euro nel 2014, 1,1 miliardi di euro nel 2015 e 1,2 miliardi di euro nel 2016.

La norma ha natura programmatica e rinvia, per l'attuazione, ad un decreto del Ministro del Lavoro, da emanarsi di concerto col Ministro dell'Economia, e su proposta dell'INAIL.

La riduzione della contribuzione operata dal decreto di attuazione dovrà:

- riguardare *"premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*;
- tenere conto dell'andamento infortunistico aziendale;
- definire le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio;
- essere operata distintamente per singola gestione assicurativa dell'INAIL, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

La previsione normativa, che parla espressamente di *"premi e **contributi** dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*, lascia inequivocabilmente intendere che oggetto della riduzione debbono essere anche gli oneri antinfortunistici a carico delle imprese agricole che, come noto, corrispondono all'INAIL (per il tramite dell'INPS) "contributi" (ossia importi determinati con aliquota fissa) e non "premi" assicurativi (ossia importi variabili in funzione del rischio assicurativo), come invece fanno le imprese degli altri settori produttivi⁴.

Nelle more dell'emanazione del predetto decreto attuativo, i Ministri dell'Economia e del Lavoro - al fine di consentire alle imprese e agli altri soggetti assicuranti di beneficiare immediatamente della riduzione dei contributi antinfortunistici (i tempi tecnici necessari per completare l'iter di emanazione del decreto ministeriale di attuazione della norma avrebbero superato la data del 16 febbraio) - hanno concordato⁵ di differire al 16 maggio 2014 sia il termine dell'autoliquidazione

⁴ Sono espressamente esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previsti per casalinghe, lavoro accessorio, apprendistato, lavoro domestico (rispettivamente disciplinati dalle seguenti disposizioni: art. 8, legge 3 dicembre 1999, n. 493; art. 72, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni; decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in attuazione dell'art. 1, comma 773, legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403 e successive modificazioni).

⁵ Il differimento sarà contenuto in un apposito provvedimento normativo di imminente emanazione.

2013/2014, sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l'autoliquidazione.

Sull'argomento l'INAIL, con un'apposita nota del 23 gennaio u.s., ha fornito istruzioni operative per l'applicazione del rinvio che, è bene ricordarlo, non ha un impatto diretto sulle aziende agricole che occupano operai per i quali, come noto, il pagamento della contribuzione relativa al I trimestre è differito al mese di settembre.

Il rinvio riguarda invece le cooperative di trasformazione, manipolazione e commercializzazione *ex lege* 240/84, nonché le nostre Unioni e Federazioni, le Società di servizi e gli Enti collegati per il personale assicurato all'INAIL.

Agevolazioni per zone montane e svantaggiate

Come noto il comma 45 dell'art. 1 della legge n. 220/2010 (cd. legge di stabilità per il 2011) ha previsto che *"a decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo"*.

La legge di stabilità per il 2011 ha dunque messo a regime, senza soluzione di continuità, le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate nelle misure più favorevoli previste dalla legge n. 81/2006 (riduzione del 75 per cento nelle zone montane e del 68 per cento nelle zone svantaggiate) che troveranno applicazione anche per gli anni successivi senza la necessità che intervengano altri provvedimenti legislativi di proroga.

Pertanto, in virtù di tale norma e dei rinvii "a catena" ivi contenuti⁶, le agevolazioni contributive che trovano applicazione per il 2014 sono quelle previste dall'art. 01, c. 2, della legge n. 81/2006 che, come noto, consistono in una riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro agricolo pari al:

- **75 per cento** nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane);
- **68 per cento** nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

Si ricorda infine che:

- per l'individuazione delle zone montane e svantaggiate occorre fare riferimento alla deliberazione 25/5/2000, n. 42 del CIPE pubblicata sulla G.U. n. 161 del 12/7/2000 (cfr. ns. circ. n. 11029 del 7/9/2000);
- l'agevolazione in questione riguarda anche i contributi dovuti all'INPS dalle imprese agricole per gli impiegati, quadri e dirigenti (cfr. circ. INPS n. 166 del 29/9/2000 trasmessa con ns. circ. n. 11052 dell'11/10/2000);
- i lavoratori non hanno diritto, sulla loro quota di contribuzione, ad alcuna riduzione;

⁶ La norma in commento fa riferimento all'art. 2, c. 49, della legge 23/12/2009, n. 191, che rinvia all'art. 1-ter della legge n. 205/2008 che a sua volta rinvia all'art. 01, c. 2, della legge n. 81/2006.

- le agevolazioni per zone montane e svantaggiate non trovano applicazione sulla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (contributo dello 0,30 per cento).

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI, A PROGETTO E OCCASIONALI

Il comma 57 dell'art. 2 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), come modificato dall'art. 46-bis, c. 1, lettera g) della legge n. 134/2012 (cd. decreto sviluppo), ha stabilito un percorso di graduale aumento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'art. 2, c. 26 della legge n. 335/1995) e della corrispondente aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, fino a raggiungere nel 2018 il 33 per cento (24 per cento per coloro che sono iscritti ad altra gestione).

La legge di stabilità per il 2014 (art. 1, c. 491 e 744, legge n. 147/2013) è ulteriormente intervenuta sull'argomento, revisionando la misura delle aliquote per alcune delle categorie di soggetti iscritti alla gestione separata INPS:

- per i pensionati e per gli iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria l'aliquota sale al 22 per cento (prima: 21 per cento) per il 2014 ed al 23,5 per cento (prima: 22 per cento) per il 2015;
- per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA la contribuzione relativa al 2014 viene fissata allo stesso valore del 2013: 27 per cento (mentre per i restanti soggetti non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria viene confermato per il 2014 il già previsto aumento al 28 per cento).

Alla luce di tali modifiche, i progressivi aumenti di aliquota per la gestione separata risultano essere quelli indicati nella seguente tabella:

GESTIONE SEPARATA INPS			
Anni	Aliquote (%)		
	Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria		Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria
2013	27 ⁷		20
2014	27	Per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA	22
	28	Per i restanti soggetti	
2015	30		23,5
2016	31		24
2017	32		24
2018	33		24

⁷ Come si ricorderà, l'aliquota era già stata oggetto di aumento per l'anno 2012 ad opera della legge di stabilità (legge n. 183/2011).

Pertanto le aliquote contributive pensionistiche della gestione separata per l'anno 2014 sono pari a:

- **28%** per gli iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie, ad eccezione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA per i quali l'aliquota rimane quella in vigore nel 2013 e cioè **27%**;
- **22%** per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie e per quelli già titolari di pensione (per tali soggetti l'aliquota è stata innalzata di ben 2 punti percentuali rispetto al 2013).

Le predette aliquote valgono anche per il computo delle prestazioni pensionistiche e sono applicabili a tutte le categorie di iscritti alla gestione separata, compresi gli associati in partecipazione.

Resta confermata la ripartizione dell'onere contributivo tra committente (sul quale gravano i 2/3 del contributo) e collaboratore (sul quale grava 1/3 del contributo).

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Le citate modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) per i collaboratori coordinati e continuativi valgono anche gli associati in partecipazione con conferimento di lavoro che, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 326/2003, sono tenuti all'iscrizione, sin dal 1° gennaio 2004, nella gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, legge n. 335/95.

Pertanto, anche per tale categoria di soggetti l'aliquota contributiva pensionistica per l'anno 2014 è pari al 28 per cento per coloro che non risultino assicurati presso altre

forme obbligatorie ed al 22 per cento per i soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria.

A differenza dei collaboratori, per gli associati in partecipazione, con conferimento di lavoro, la ripartizione dell'onere contributivo resta fissata nel 55 per cento a carico dell'associante e nel 45 per cento a carico dell'associato.

**OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DI AZIENDE AGRICOLE TRADIZIONALI**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAIA TEMPO INDETERMINATO			OPERAIA TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - FONDO PENSIONI (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	28,10	19,26	8,84	28,10	19,26	8,84
ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)	1,41	1,41		1,41	1,41	
CASSA INTEGRAZIONE SALARI (5)	1,50	1,50		1,50	1,50	
ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,2435	13,2435		13,2435	13,2435	
INDENNITA' MALATTIA	0,683	0,683		0,683	0,683	
FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (6)	0,20	0,20				
TOTALE CONTRIBUTI	45,1365	36,2965	8,84	44,9365	36,0965	8,84

NOTE:

- (1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2013 era pari a €45.530,00 annui).
- (2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.
- (3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n.40/2011 e circ. conf. n. 13715 del 23/02/2011).
- (4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. Con l'anno in corso pertanto la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.
- (5) L. 26/9/1981, n. 537, di conversione del D.L. 402/81 (art. 11). Il contributo C.I.S.O.A. non è dovuto per i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni. I CC. DD. non sono tenuti a corrispondere tale contributo per i propri operai (art. 19, Legge n. 457/72).
- (6) L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 della l. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DI AZIENDE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAI A TEMPO INDETERMINATO			OPERAI A TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - FONDO PENSIONI (1)(6) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)	1,41	1,41		1,41	1,41	
CASSA INTEGRAZIONE SALARI	1,50	1,50		1,50	1,50	
ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,2435	13,2435		13,2435	13,2435	
INDENNITA' MALATTIA	0,683	0,683		0,683	0,683	
FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (5)	0,20	0,20				
TOTALE CONTRIBUTI	49,3365	40,4965	8,84	49,1365	40,2965	8,84

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2013 era pari a €45.530,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n.40/2011 e circ. conf. n. 13715 del 23/02/2011).

(4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. Con l'anno in corso pertanto la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapacità, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(5) L'art.1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 della l. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

(6) Alle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale non si applicano più gli aumenti previsti dall'art. 01, c.1, della legge n. 81/2006, giacché con il 1° luglio 2011 esse hanno raggiunto l'aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista per la generalità dei datori di lavoro dall'art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995.

**OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI
DI AZIENDE DIRETTO COLTIVATRICI**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAIA TEMPO INDETERMINATO			OPERAIA TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - FONDO PENSIONI (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	28,10	19,26	8,84	28,10	19,26	8,84
ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)	1,38	1,38		1,38	1,38	
ASSICURAZIONE INFORTUNI	13,2435	13,2435		13,2435	13,2435	
INDENNITA' MALATTIA	0,683	0,683		0,683	0,683	
FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (5)	0,20	0,20				
TOTALE CONTRIBUTI	43,6065	34,7665	8,84	43,4065	34,5665	8,84

NOTE:

- (1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2013 era pari a €45.530,00 annui).
- (2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.
- (3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n.40/2011 e circ. conf. n. 13715 del 23/02/2011).
- (4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. Con l'anno in corso pertanto la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapacienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.
- (5) L'art.1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 della l. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

IMPIEGATI AGRICOLI**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014****CONTRIBUTI I.N.P.S.**

VOCI CONTRIBUTIVE	IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO			IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO		
	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - CONTRIBUTO F.P.L.D. (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
ASPI ORDINARIA (2) (3) (4)	0,67	0,67		0,67	0,67	
ASPI ADDIZIONALE (5)				1,40	1,40	
CISOA (6)	1,50	1,50		1,50	1,50	
TOTALE CONTRIBUTI INPS	34,47	25,63	8,84	35,87	27,03	8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI ED EXTRA PROFESSIONALI	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
FONDO DI PREVIDENZA	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6,00	6,00		6,00	6,00	
TOTALE CONTRIBUTI ENPAIA (7)	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2013 era pari a €45.530,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,94 perché 0,06 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti e per le cooperative il contributo per la disoccupazione è pari allo 0,64. L'aliquota risulta così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(4) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(5) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(6) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti, il contributo CISOA non è dovuto (cfr. messaggio INPS n.284 del 09/05/2002)

(7) Per la riscossione dei contributi di propria pertinenza, l'ENPAIA applica una maggiorazione del 4% calcolata sull'importo dei contributi stessi.

DIRIGENTI AGRICOLI**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014****CONTRIBUTI I.N.P.S.**

VOCI CONTRIBUTIVE	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO		
	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - CONTRIBUTO F.P.L.D. (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
ASPI ORDINARIA (2) (3) (4)	0,67	0,67		0,67	0,67	
ASPI ADDIZIONALE (5)				1,40	1,40	
TOTALE CONTRIBUTI INPS	32,97	24,13	8,84	34,37	25,53	8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI ED EXTRA PROFESSIONALI	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
FONDO DI PREVIDENZA	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6,00	6,00		6,00	6,00	
TOTALE CONTRIBUTI ENPAIA (6)	12,00	9,50	2,50	12,00	9,50	2,50

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2013 era pari a €45.530,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,94 perché 0,06 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti e per le cooperative il contributo per la disoccupazione è pari allo 0,64. L'aliquota risulta così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(4) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(5) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(6) Per la riscossione dei contributi di propria pertinenza, l'ENPAIA applica una maggiorazione del 4% calcolata sull'importo dei contributi stessi.

RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE NEL 2014

IMPRESE AGRICOLE TRADIZIONALI

TAB. N° 6

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAIA TEMPO INDETERMINATO		OPERAIA TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATIA TEMPO INDETERMINATO *		IMPIEGATIA TEMPO DETERMINATO *	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ORDINARIA	36,2965	8,84	36,0965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
ZONE MONTANE **	9,2991	8,84	9,2491	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
ZONE SVANTAGGIATE **	11,8189	8,84	11,7549	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

IMPRESE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE

TAB. N° 7

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAIA TEMPO INDETERMINATO		OPERAIA TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATIA TEMPO INDETERMINATO *		IMPIEGATIA TEMPO DETERMINATO *	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ORDINARIA	40,4965	8,84	40,2965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
ZONE MONTANE **	10,3491	8,84	10,2991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
ZONE SVANTAGGIATE **	13,1629	8,84	13,0989	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

IMPRESE DIRETTO COLTIVATRICI

TAB. N° 8

TIPO DI CONTRIBUZIONE	OPERAIA TEMPO INDETERMINATO		OPERAIA TEMPO DETERMINATO		IMPIEGATIA TEMPO INDETERMINATO *		IMPIEGATIA TEMPO DETERMINATO *	
	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ORDINARIA	34,7665	8,84	34,5665	8,84	24,10	8,84	25,50	8,84
ZONE MONTANE **	8,9166	8,84	8,8666	8,84	6,250	8,84	6,600	8,84
ZONE SVANTAGGIATE **	11,3293	8,84	11,2653	8,84	7,916	8,84	8,364	8,84

NOTE

(*) Per gli impiegati, le aliquote contributive indicate sono quelle relative all'INPS e non comprendono quelle dovute all'ENPAIA.

(**) Le agevolazioni per zone montane e svantaggiate non si applicano alla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (0,30%) di cui alla legge n.845/1978 versata dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria (cfr. circ. INPS n. 40 del 22/02/2011).

OPERAI AGRICOLI DIPENDENTI DA IMPRESE COOPERATIVE EX LEGE N° 240/1984**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014**

VOCI CONTRIBUTIVE	OPERAIA TEMPO INDETERMINATO			OPERAIA TEMPO DETERMINATO		
	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	IN COMPLESSO	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (1)(10) - FONDO PENSIONI (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE (2)(3)(4)	1,38	1,38		1,38	1,38	
CASSA INTEGRAZIONE SALARI				1,50	1,50	
INDENNITA' MALATTIA	0,683	0,683		0,683	0,683	
FONDO GARANZIA FINE RAPPORTO (5)	0,20	0,20				
TO TALE CONTRIBUTI AGRICOLI	34,563	25,723	8,84	35,8630	27,0230	8,84
CASSA INTEGRAZIONE SALARI (6)	1,90	1,90				
CIG STRAORDINARIA (7)	0,90	0,60	0,30			
MOBILITA'	0,30	0,30				
ASSICURAZIONE INFORTUNI (8)						
TO TALE CONTRIBUTI INDUSTRIALI (9)	3,100	2,800	0,30			

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2013 era pari a €45.530,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,38) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(3) Dal 1°/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della l. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della l. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS 40/2011 e circ. conf. 13715 del 23/02/2011).

(4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. Con l'anno in corso pertanto la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapacità, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(5) L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'articolo 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

(6) Per le imprese con più di 50 dipendenti, l'aliquota è del 2,20%.

(7) Contributo dovuto solo dalle cooperative con più di 15 dipendenti.

(8) Per gli OTI e gli OTD (cfr. art. 1, c. 61, l. n. 247/2007) le aliquote per la determinazione dei contributi dovuti all'INAIL sono diversificate a seconda del tipo di lavorazione effettuata.

(9) Per gli OTI i contributi dovuti alla CUAF, alla CIG e all'INAIL debbono venire corrisposti con le norme del settore industriale, mentre per gli OTD i soli contributi dovuti all'INAIL debbono essere corrisposti con le norme del settore industriale (cfr. art. 1, c. 61, l. n. 247/2007).

(10) Alle imprese cooperative *ex lege* n. 240/1984 che operano con processi produttivi di tipo industriale non si applicano più gli aumenti previsti dall'art. 01, c.1, della legge n. 81/2006, giacché con il 1° luglio 2011 esse hanno raggiunto l'aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista per la generalità dei datori di lavoro dall'art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995.

IMPIEGATI AGRICOLI DIPENDENTI DA IMPRESE COOPERATIVE EX LEGE N° 240/1984**ALIQUEUTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014****CONTRIBUTI I.N.P.S.**

VOCI CONTRIBUTIVE	IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO			IMPIEGATI A TEMPO DETERMINATO		
	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - CONTRIBUTO F.P.L.D. (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
ASPI ORDINARIA (2) (3)	0,64	0,64		0,64	0,64	
ASPI ADDIZIONALE (4)				1,40	1,40	
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (5)	1,90	1,90			1,90	
CASSA INTEGRAZIONE STRAORD. (6)	0,90	0,60	0,30		0,60	0,30
CONTRIBUTO DI MOBILITA' (6)	0,30	0,30		0,30	0,30	
TOTALE CONTRIBUTI INPS (7)	36,04	26,90	9,14	37,44	28,30	9,14

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI ED EXTRA PROFESSIONALI	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
FONDO DI PREVIDENZA	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6,00	6,00		6,00	6,00	
TOTALE CONTRIBUTI ENPAIA (8)	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2013 era pari a €45.530,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(4) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(5) Per le cooperative con più di 50 dipendenti l'aliquota è del 2,20%.

(6) Il contributo CIG straordinaria ed il contributo di mobilità sono dovuti solo dalle cooperative con più di 15 dipendenti.

(7) Il totale dei contributi INPS corrisponde a quello dovuto dalle coop. con più di 15 dipendenti e fino a 50. Per le cooperative che occupano fino a 15 dipendenti o più di 50 vedi note 5 e 6.

(8) All'ENPAIA è inoltre dovuta un'addizionale pari al 4% sull'importo dei contributi per le spese di accertamento e riscossione (art. 2 della legge n. 1655/1962).

DIRIGENTI AGRICOLI DIPENDENTI DA IMPRESE COOPERATIVE EX LEGE N° 240/1984**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014****CONTRIBUTI I.N.P.S.**

VOCI CONTRIBUTIVE	DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO			DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO		
	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE	TOTALE	A CARICO AZIENDA	A CARICO LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. - CONTRIBUTO F.P.L.D. (1) (COMPRESO CONTR. BASE 0,11)	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
ASPI ORDINARIA (2) (3)	0,64	0,64		0,64	0,64	
ASPI ADDIZIONALE (4)				1,40	1,40	
CONTRIBUTO DI MOBILITA' (5)	0,30	0,30		0,30	0,30	
TOTALE CONTRIBUTI INPS (6)	33,24	24,40	8,84	34,64	25,80	8,84

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

ASSICURAZIONE INF.NI PROF.LI ED EXTRA PROFESSIONALI	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
FONDO DI PREVIDENZA	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6,00	6,00		6,00	6,00	
TOTALE CONTRIBUTI ENPAIA (7)	12,00	9,50	2,50	12,00	9,50	2,50

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della l. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2013 era pari a €45.530,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(4) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(5) Il contributo mobilità è dovuto solo dalle cooperative con più di 15 dipendenti.

(6) Il totale dei contributi INPS corrisponde a quello dovuto dalle coop. con più di 15 dipendenti. Per le coop. fino a 15 dipendenti cfr. nota 5.

(7) All'ENPAIA è inoltre dovuta un'addizionale pari al 4% sull'importo dei contributi per le spese di accertamento e riscossione (art. 2 della legge n. 1655/1962).

**DIPENDENTI DA ORGANIZZAZIONI SINDACALI
NON ASSOGGETTATE AL CONTRIBUTO ASSEGNI FAMILIARI**

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

VOCI CONTRIBUTIVE	LAVORATORIA TEMPO INDETERMINATO		LAVORATORIA A TEMPO DETERMINATO	
	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	A CARICO DEL LAVORATORE	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	A CARICO DEL LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (1) (2) -CONTRIBUTO F.P.L.D.	23,81	9,19	23,81	9,19
ASPI ORDINARIA (3)(4)(5)	0,45		0,45	
ASPI ADDIZIONALE (6)			1,40	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (7)	0,20		0,20	
TOTALE CONTRIBUTI (8)	24,46	9,19	25,86	9,19

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della legge 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2013 era pari a €45.530,00 annui).

(2) Nel 2011 si è concluso il percorso di aumenti biennali disposto dal d. int. 21/2/96 per l'aliquota del contributo fondo lavoratori a carico del datore di lavoro.

(3) Aliquota così ridotta (già pari a 1,45) ai sensi dell'art.1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. Con l'anno in corso pertanto la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapacienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(5) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di

(6) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(7) L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'articolo 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(8) Per i dipendenti adibiti a lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, ai sensi del d.p.r. 1124/65 (ad es. per gli addetti alle macchine elettriche, etc.), i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'INAIL il relativo premio assicurativo la cui misura varia in relazione al rischio specifico.

**DIPENDENTI DA ORGANIZZAZIONI SINDACALI
ASSOGGETTATE AL CONTRIBUTO ASSEgni FAMILIARI**

ALIQUEUTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014

VOCI CONTRIBUTIVE	LAVORATORIA TEMPO INDETERMINATO		LAVORATORIA A TEMPO DETERMINATO	
	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	A CARICO DEL LAVORATORE	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	A CARICO DEL LAVORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (1) -CONTRIBUTO F.P.L.D.	23,81	9,19	23,81	9,19
MATERNITA'	0,24		0,24	
ASPI ORDINARIA (2)	1,61		1,61	
ASPI ADDIZIONALE (3)			1,40	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (4)	0,20		0,20	
ASSEgni FAMILIARI (5) (6)	0,68		0,68	
TOTALE CONTRIBUTI (7)	26,54	9,19	27,94	9,19

NOTE:

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della legge 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2014 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2013 era pari a €45.530,00 annui).

(2) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1°/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n.44/2013 e mess. n.10358/2013.

(3) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(4) L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'articolo 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(5) Aliquota così ridotta (già pari a 1,68) ai sensi dell'art.1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(6) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (l. n. 296/2006) aveva previsto, in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. Con l'anno in corso pertanto la misura di tale esonero si stabilizza ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapacienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(7) Per i dipendenti adibiti a lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni, ai sensi del d.p.r. 1124/65 (ad es. per gli addetti alle macchine elettriche, etc.), i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere all'INAIL il relativo premio assicurativo la cui misura varia in relazione al rischio specifico.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014***SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA*

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (1)	28,00	18,67	9,33
MATERNITA', A.N.F., MALATTIA (2)	0,72	0,48	0,24
ASSICURAZIONE INFORTUNI (3)			
TOTALE CONTRIBUTI	28,72	19,15	9,57

*SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA**TITOLARI DI PARTITA IVA*

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (4)	27,00	18,00	9,00
MATERNITA', A.N.F., MALATTIA (2)	0,72	0,48	0,24
ASSICURAZIONE INFORTUNI (3)			
TOTALE CONTRIBUTI	27,72	18,48	9,24

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (4)	22,00	14,67	7,33
ASSICURAZIONE INFORTUNI (3)			
TOTALE CONTRIBUTI	22,00	14,67	7,33

NOTE:

(1) Aliquota così aumentata dall'art. 2, c. 57, della l.n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), come modificato dall'art.46-bis,c.1, lettera g) della legge n. 134/2012 (cfr. ns. circ. n. 14101 del 4/9/2012).

(2) Art. 7 del d.m. 12/07/2007. Cfr. ns. circ. n. 12921 del 26/11/2007.

(3) Per i collaboratori adibiti ad attività per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi dell'art.5, d.lgs.38/2000 - e cioè per i collaboratori che svolgano le attività previste dall'art.1 del T.U. infortuni, ovvero si avvalgano per l'esercizio delle proprie mansioni, non in via occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti - i committenti sono tenuti a corrispondere all'INAIL il relativo premio assicurativo, la cui misura varia in relazione al rischio specifico. Il premio è ripartito nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente.

(4) Aliquota così fissata dal c.744 dell'art.1 della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2014***SOGGETTI PRIVI DI ALTRA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA*

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (1)(2)	28,00	15,40	12,60
MATERNITA', A.N.F., MALATTIA (3)(4)	0,72	0,396	0,324
ASSICURAZIONE INFORTUNI (5)			
TOTALE CONTRIBUTI	28,72	15,796	12,924

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA GESTIONE PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA

VOCI CONTRIBUTIVE	IN COMPLESSO	A CARICO COMMITTENTE	A CARICO COLLABORATORE
ASSICURAZIONE I.V.S. (6)	22,00	12,10	9,90
ASSICURAZIONE INFORTUNI (5)			
TOTALE CONTRIBUTI	22,00	12,10	9,90

NOTE:

(1) Aliquota così aumentata dall'art. 2, c. 57, della l.n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), come modificato dall'art.46-bis,c.1, lettera g) della legge n. 134/2012 (cfr. ns. circ. n. 14101 del 4/9/2012).

(2) Per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria titolari di partita IVA l'aliquota è pari al 27% (aliquota così fissata dal c.744 dell'art.1 della legge n.147/2013). La ripartizione dell'onere contributivo resta fissata nel 55 per cento a carico dell'associante e nel 45 per cento a carico dell'associato.

(3) Art. 7 del d.m. 12/07/2007. Cfr. ns. circ. n. 12921 del 26/11/2007.

(4) Cfr. circ. INPS n. 99 del 10/08/2005.

(5) I soggetti che nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative devono essere coperti dall'assicurazione infortuni INAIL contro il rischio derivante dall'attività svolta (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n.332 del 2-15 luglio 1992). Il premio è a carico all'associante.

(6) Aliquota così fissata dal c.744 dell'art.1 della legge n.147/2013 (legge di stabilità per il 2014).